

IL PROGETTO DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

L'esigenza di adeguare la legislazione vigente ai mutamenti intervenuti nella struttura della famiglia sul piano sociale, e di renderla conforme ai principi introdotti dalla Costituzione, non trovò vasta eco presso i nostri parlamentari se non verso la fine della quarta legislatura.

La maggiore attenzione verso questi problemi venne probabilmente indotta nella nostra classe politica dalle iniziative miranti alla riforma dell'adozione e all'introduzione del divorzio. Nel 1967 il governo, su proposta dell'allora guardasigilli on. Reale, presentò un disegno di legge che riguardava i settori del primo libro del codice civile rispetto ai quali più urgenti si manifestavano le istanze di rinnovamento.

Nel corso di quella quarta legislatura, tuttavia, il parlamento riuscì soltanto ad approvare la legge sull'adozione e non ebbe modo di affrontare l'esame della riforma globale del diritto di famiglia.

La notevole risonanza che la presentazione del « progetto Reale » — e di altro progetto di legge di provenienza comunista — aveva avuto presso l'opinione pubblica, indusse però diversi parlamentari, rappresentanti quasi tutti i partiti politici, a farsi promotori, nel corso della quinta legislatura, di progetti di riforma organica della disciplina della famiglia.

Si ebbero così proposte di legge riferibili, rispettivamente, ai partiti repubblicano, democratico cristiano e comunista alla Camera, mentre al Senato vennero presentati due disegni di legge, per iniziativa di alcuni senatori socialisti e di una senatrice democristiana.

Nel primo biennio della quinta legislatura l'attenzione del parlamento verso i problemi della legislazione familiare venne però assorbita dall'esame della legge istitutiva del divorzio, e solo nel 1971 la commissione giustizia della Camera ebbe agio di affrontare l'esame dei diversi progetti di riforma globale.

Già prima di allora, tuttavia, la constatata coincidenza di vedute da parte dei membri della commissione giustizia della Camera su quasi tutti i principi ispiratori della progettata riforma, da un lato, e, dall'altro, il desiderio di riaffermare l'autonomia decisionale del parlamento di fronte alla ventilata iniziativa governativa di presentare un'altra proposta di legge destinata a sostituire le precedenti come

base di discussione, avevano indotto la Camera ad affidare a un comitato ristretto di deputati l'incarico di fondere tra loro i vari progetti di iniziativa parlamentare; successivamente si decise di demandarne l'approvazione alla sola commissione giustizia, in sede deliberante.

Il testo unificato così predisposto ottenne, tra l'estate e l'autunno del 1971, l'approvazione da parte della Camera dei deputati e venne trasmesso al Senato. Senonché lo scioglimento anticipato delle Camere pose fine alla quinta legislatura, senza che la riforma del diritto di famiglia potesse essere approvata.

All'inizio della corrente legislatura, il consenso formatosi tra i deputati sulle linee fondamentali del progetto di riforma indusse però quasi tutti i partiti ad accrescere gli sforzi per giungere ad una sollecita approvazione della legge. I partiti democratico cristiano, comunista, repubblicano e liberale fecero proprio il progetto unificato nel testo già approvato dalla Camera nella legislatura precedente, mentre alcuni deputati socialisti presentarono una loro proposta che differiva dal testo unificato non nelle scelte di fondo, ma soltanto per una asserita miglior redazione tecnica.

Nell'intento di affrettare la conclusione del procedimento, i deputati componenti la commissione giustizia decisero poi di ritirare tutti gli emendamenti al testo unificato che erano stati proposti e, nel giro di cinque sedute, il progetto che già aveva ottenuto il consenso della commissione nella precedente legislatura venne nuovamente approvato in sede deliberante e trasmesso al Senato.

Attualmente la commissione giustizia del Senato sta svolgendo — in sede però soltanto referente — l'esame del progetto pervenutole dalla Camera, tenendo presente anche il diverso progetto presentato dalla senatrice Falcucci.

* * *

Si pubblica qui in primo luogo il testo del « progetto unificato », ripresentato all'inizio della presente legislatura ed approvato senza modifiche in sede deliberante dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1972, facendolo seguire, però, dalla relazione presentata al parlamento dall'on. Maria Eletta Martini nel corso della legislatura precedente (23 luglio 1971) che costituisce l'illustrazione più completa ed approfondita delle linee direttive del testo che oggi costituisce la base della discussione davanti al Senato.

Si pubblicano inoltre il progetto presentato al Senato dalla senatrice Franca Falcucci, e il progetto presentato alla Camera dagli onorevoli Fortuna, Ballardini, Guerrini e Lenoci, con le rispettive relazioni.